MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.lgs 231/2001

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione
0	18/03/2014	Prima emissione	ARXO Consulenze Srl	Amministratore Delegato (AD)	Consiglio di Amministrazione (CDA)
1	22/7/2014	Aggiornamento Allegato (Organigramma)	Direzione Sicurezza e Qualità	Direttore Ris. Umane (RRU)	Amministratore Delegato (AD)
2	25/03/2024	Seconda revisione. Aggiornamento valutazione rischi reato e nuovi controlli	OdV (Relinc Consulting)	Amministratore Delegato (AD)	Consiglio di Amministrazione (CDA)

Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione
del 25/03/2024

Sommario

PARTE I – PARTE GENERALE 3
Premessa 3
Profilo Aziendale e Contesto Societario 7
Disposizioni generali 8
1. Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione 8
2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati 10
3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio 10
4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni 11
5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie 12
6. Obblighi di informazione 12
7. Sistema disciplinare. 12
8. Organismo di vigilanza 13
9. Architettura del Modello e documenti 15
Allegati alla Parte Generale 15
all.1. Organigramma aziendale 15
all.2. Procedura di segnalazione all'organismo di vigilanza 16

PARTE II – PARTE SPECIALE. Disposizioni relative ai processi sensibili 16
Premessa alla parte speciale 17
P.01 PROCESSO COMMERCIALE 20
P.02 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE 20
P.03 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 20
P.04 PROCESSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 20
P.05 PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO (ESERCIZIO FERROV.) 20
P.06 PROCESSO DI GESTIONE SISTEMA SICUREZZA 20
P.07 GESTIONE LEGALE E SOCIETARIA (Amministratore Delegato) 20
Allegati alla Parte Speciale 20
all.3. Schede di analisi e valutazione dei rischi di reato D.lgs 231/01 20
all.4. Protocolli di prevenzione dei reati D.lgs 231/01 nei processi sensibili 21
all.5. Appendice Normativa. Cartografia dei rischi: descrizione, responsabilità e rischi reati D.lgs 231/01 21
Parti integranti il Modello, non allegate 21

PARTE I – PARTE GENERALE

Premessa

Il presente documento (di seguito per brevità "M.O." o "Modello Organizzativo" o "Modello") intende essere il modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire gli eventuali reati previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche"), come emendato da leggi successive (di seguito per brevità "d.lgs. 231").

Esso riguarda la Società Captrain Italia Srl. (di seguito denominata anche "Società" o "Impresa") ed è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera di approvazione in data 18/03/2014. Il presente documento è la seconda revisione del Modello e tiene conto degli aggiornamenti normativi avvenuti dalla prima adozione al 31/12/2021

Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,* emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nella l. 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali sulla lotta contro la corruzione internazionale e sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Convenzione U.E. del 26 luglio 1995, elaborata in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; Convenzione del 26 maggio 1997, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali), introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi da soggetti apicali o sottoposti a vantaggio o per interesse dell'Impresa.

Dietro la "apparentemente" tranquillizzante qualificazione giuridica che il legislatore ha ritenuto di conferire a tale nuova forma di responsabilità, si cela una forma di responsabilità di tipo più propriamente "para-penale" (cfr. Cass., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615), e ciò sotto un duplice profilo: la responsabilità dell'ente è strettamente connessa alla commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato e la sede naturale di accertamento del fatto è il processo penale che si incardina innanzi al giudice penale.
Inoltre, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento ipotesi che si discostano dallo schema tracciato dal d.lgs. 231, in quanto prevedono ipotesi di responsabilità dell'ente non per fatti costituenti Reato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, ma per fatti costituenti illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, ai sensi dell'art. 187-*quinquies* d. lgs. 58/1998, come modificato dall'art. 9 l. 18 aprile 2005, n. 62).

Il d.lgs. 231 regola attentamente i presupposti applicativi della disciplina. In particolare, le disposizioni in esso previste si applicano agli enti dotati di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Per quanto concerne il versante oggettivo, requisito essenziale ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, è la commissione di un reato (o, in casi particolari, l'illecito amministrativo, come si è detto sopra), appartenente al numero chiuso di previsioni richiamate agli artt. 24 e ss. del d.lgs. 231 (o in altri provvedimenti legislativi) nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di talune categorie di soggetti, che all'interno dell'ente ricoprono una posizione così detta "apicale" (e cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso) o che sono sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della così detta "colpa di organizzazione", che rende possibile l'imputazione all'ente dei Reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.
La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà differentemente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l'ente non risponde solo se dia la prova (art 6. c1):

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del Reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il Reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione e non abbiano agito nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l'ente abbia, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati del tipo di quello verificatosi.

Qualora venga accertata la responsabilità dell'ente, troveranno applicazione le sanzioni di cui agli artt. 9 e ss. del d.lgs. 231 e precisamente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sarà compito del giudice penale competente, accertata la responsabilità dell'ente, determinarne il *quantum*.
L'ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il Reato sia stato commesso nella forma del tentativo; in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 231. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Il d.lgs. 231 regola altresì l'incidenza delle vicende modificative dell'ente stesso, quali trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sulla responsabilità amministrativa dipendente da Reato.
Il d.lgs. 231 ha tentato di contemperare l'esigenza di evitare che le predette operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità, con quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, che possono costituire un limite ad interventi di riorganizzazione degli enti privi di intenti elusivi.
Si è pertanto adottato, come criterio generale, quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente conformemente ai principi del codice civile in relazione alla responsabilità dell'ente oggetto di modificazione per i debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento

delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato.
In caso di:

- trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei Reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione;
- scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato;
- cessione o conferimento di azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, e nei limiti del valore dell'azienda. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali il cessionario era a conoscenza.

Originariamente il ventaglio dei reati era limitato ai reati di *malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ed i reati di concussione e corruzione,* anche tentati, mentre attualmente, in seguito all'implementazione legislativa della materia, si possono annoverare innumerevoli altre fattispecie, appartenenti a tipologie molto eterogenee che, in estrema sintesi, riguardano:

- *art. 24* - Reati verso la Pubblica Amministrazione (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, ecc)
- art. 24-*bis* - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- art. 24-*ter* - Delitti di criminalità organizzata
- *art. 25* - Reati verso la Pubblica Amministrazione (Concussione e corruzione)
- art. 25-*bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- art. 25-*bis*.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
- art. 25-*ter* - Reati societari
- art. 25-*quater* - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- art. 25-*quater*.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- art. 25-*quinquies* - Delitti contro la personalità individuale
- art. 25-*sexies* - Abusi di mercato

- art. 25-*septies* - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- art. 25-*octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- Reati transnazionali (associazione per delinquere o mafiosa)
- art. 25-*octies1* - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 25-*novies* - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- art. 25-*decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 25-*undecies* - Reati ambientali
- art. 25-*duodecies* - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- art 25-quinquiesdecies – Reati tributari

Le seguenti tipologie di reati si ritengono *non applicabili* all'Impresa
- 25 terdecies - Razzismo e Xenofobia
- 25 quaterdecies - Frode sportiva e giochi d'azzardo
- 25 sexiesdecies - Contrabbando

Per ulteriori approfondimenti sulle fattispecie di Reato di cui agli artt. 24 e ss. del d.lgs. 231, si rinvia all'Appendice Normativa di cui al presente Modello Organizzativo (Allegato 5).

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231, inoltre, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di Reati commessi all'estero a condizione che: l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un Reato commesso all'estero; il Reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente; non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

Alla luce di quanto sopra, la Società *ritiene opportuno adeguarsi ai precetti* del d.lgs. 231, nel convincimento che il modello di organizzazione e gestione garantisca condizioni di correttezza e trasparenza del proprio operato.

A tal fine è stato predisposto il presente Modello Organizzativo contenente misure volte a garantire la prevenzione dei Reati, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 231 gli enti hanno la facoltà di adottare modelli di organizzazione e gestione sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti ed approvati dal Ministero della Giustizia.

Pertanto, per l'elaborazione del presente Modello Organizzativo la Società ha preso come riferimento le Linee Guida Confindustria[1], approvate dal Ministero nel giugno 2004, come successivamente aggiornate nel marzo 2008 e nel giugno 2021 nonché le Linee Guida di settore

[1] Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 (Confindustria, 2021. Approvato dal Ministero della Giustizia)

esistenti (Asstra[2]) per quanto applicabile alle attività dell'Impresa; inoltre il Modello organizzativo ha preso come riferimento i principi di gestione dei rischi aziendali secondo la norma tecnica internazionale ISO 31000[3] ed i principi etici contenute nella "Guida Etica del Gruppo SNCF".

Profilo Aziendale e Contesto Societario

Profilo Aziendale

Nata nel 1998 in Italia come società di rappresentanza commerciale, Captrain Italia s'insedia progressivamente al nord del territorio e riceve la licenza ferroviaria ed il certificato di sicurezza.
Captrain Italia diventa così la prima filiale del gruppo SNCF in Europa a operare come impresa ferroviaria e realizza un fatturato di circa 17 milioni di euro nel 2011.
Captrain Italia opera sul territorio nazionale servendo in particolare i mercati e i centri di produzione principali del paese. L'impresa ferroviaria ricopre gli assi di traffico più importanti e in modo particolarmente capillare il Centro Nord Italia. Captrain opera anche su tutti i transiti internazionali verso la Francia, la Svizzera, la Slovenia e l'Austria.

Struttura Societaria

- Forma giuridica: Società a responsabilità limitata con socio unico (Transport Ferroviaire Holding - T.G. HOLDING, cap.soc. 600.000 €).
- Sistema di amministrazione e controllo: tradizionale;
- Organo di Amministrazione: Consiglio di Amministrazione
- Organo di Controllo: Collegio Sindacale
- Sistema di amministrazione e controllo contabile: amministrazione pluripersonale collegiale.
- Soggetto che esercita il controllo contabile: Società di Revisione

[2] Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del D.lgs 231/2001 (Asstra,Associazione trasporti 2013 . Approvato dal Ministero della Giustizia il 17/04/2013).

3 ISO 31000:09 Risk Management – Principles and guidelines (International Standard Organization, 2009)

Disposizioni generali

1. Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione

1.1. Il sistema organizzativo e gestionale dell'Impresa è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni della Guida Etica del Gruppo SNCF

1.2. Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come "Modello", adottato con delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2014 ed elaborato in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Confindustria[4], in conformità ai requisti di Risk Management secondo la norma tecnica internazionale ISO 31000, e tenendo in considerazione le Linee Guida di settore esistenti (Asstra[5]) per quanto applicabile alle attività dell'Impresa

1.3. Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare responsabilità dell'Impresa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001[6], il Modello prevede, come da Articolo 6 c.2:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Impresa in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (di seguito denominato "Organismo di Vigilanza" o, in forma abbreviata "OdV");
- l'introduzione un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

ed anche, come previsto da Art 6 c.2bis,

- uno o più canali che consentono ai soggetti in posizione apicale o subordinata (articolo 5, comma 1, lettere a) e b)), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto lgs 231/02, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

---

[4] Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 (Confindustria, 2021. Approvato dal Ministero della Giustizia)

[5] Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del D.lgs 231/2001 (Asstra, 2013 . Approvato dal Ministero della Giustizia il 17/04/2013)

[6] Decreto Legislativo 231/2001. "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300." *(GU n.140 del 19-6-2001),* Aggiornato alla data del 14 dicembre 2021 (ultimo provvedimento inserito Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184)

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

1.4. Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero delle norme di riferimento.

1.5. E' fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

1.6. Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa, MILANO (MI), presso Captrain Italia Srl - Strada 3 Palazzo B10 Assago, MI 20090, ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla (tutti i destinatari).

1.7. Sono soggetti destinatari del Modello i Soci; i componenti degli Organi Sociali; i lavoratori dipendenti e i dirigenti; nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società e non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino, direttamente o indirettamente, per l'impresa o con l'impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori a qualsiasi titolo, professionisti, consulenti, fornitori, subappaltatori, clienti, etc) o siano sotto il controllo e la direzione dell'Impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, etc).

1.8. L'Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

2.1 In relazione alle attività svolte dall'Impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi, sono individuate le seguenti ("attività sensibili") nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal d.lgs. n. 231 del 2001

Selezione, negoziazione e stipula di contratti con terzi fornitori di beni, servizi e/o di consulenze
fattori di rischio relativi alle attività di selezione dei fornitori, in particolare per soggetti terzi considerabili a "rischio controparte"

Negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti di vendita con soggetti privati e/o con soggetti pubblici, compresi i contratti infragruppo
fattori di rischio relativi alle attività di vendita, in particolare con soggetti terzi considerabili a "rischio controparte"

Gestione delle transazioni finanziarie
fattori di rischio relativi alle attività di gestione delle transazioni finanziarie

Gestione dei software aziendali e delle banche dati
fattori di rischio relativi alle attività di gestione dei software, delle banche dati, delle informazioni e del patrimonio aziendale

Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi

Predisposizione di bilanci/relazioni e comunicazioni sociali
fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno

Gestione dei rapporti con Organi Sociali, Soci, creditori e terzi
fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa

fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.

in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società

Attività produttiva caratteristica
fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna

3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio

3.1. Sono individuati i seguenti processi esposti al rischio di commissioni di reati ("processi sensibili") nello svolgimento delle attività dell'Impresa di cui al precedente punto 2:

- P.01 Processo commerciale
- P.02 Processo di approvvigionamento delle risorse
- P.03 Processo di gestione delle risorse umane
- P.04 Processo amministrazione, finanza e controllo di gestione
- P.05 Esercizio Ferroviario
- P.06 Sistema di Gestione per la Sicurezza SGS
- P.07 Gestione Legale e Societaria (Amministratore Delegato)

3.2. Il Modello (Parte II – Parte Speciale) prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, le specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare:
- i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni,
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie,
- gli obblighi di informazione all'Organismo di vigilanza.

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

4.1. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

4.2. Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenze assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

4.3. L'Organigramma dell'Impresa, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

4.4. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuati, il Modello (Parte II – Parte Speciale) prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:
1) delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
2) delle modalità di documentazione, e di conservazione, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
3) delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

4.5. Le procedure interne previste dai protocolli assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

4.6. Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzative affidate a singole persone.

4.7. Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

4.8. Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.
4.9. Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di vigilanza.
4.10. I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di vigilanza.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

5.1. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello (Parte II – Parte Speciale) prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.
5.2. Le modalità di gestione assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.
5.3. L'Impresa, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.
5.4. Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.
5.5. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di vigilanza.
5.6. Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di vigilanza.

6. Obblighi di informazione

6.1. Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza
6.2. In ogni caso l'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili indicati al punto 3.
6.3. E' assicurata piena libertà a tutto il personale dell'Impresa di rivolgersi direttamente all'Organismo di vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità. A tal fine è istituita apposita procedura, allegata al modello (all. 2 "Procura di segnalazione all'organismo di vigilanza")

7. Sistema disciplinare.

7.1. Il Codice disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della seguente previsione. Costituisce illecito disciplinare del dipendente dell'Impresa:

1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
2) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
3) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale
4) le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello.

7.2. La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al *dipendente*, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto, a cui si rimanda

7.3. I *contratti di collaborazione* stipulati dall'Impresa con *lavoratori* parasubordinati, consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati devono contenere una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite ed espressamente indicate.

7.4. La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata ai *dirigenti*, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto, a cui si rimanda

7.5. Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da *persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. "posizioni apicali"),* sono segnalate dall'Organismo di vigilanza al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale per le determinazioni del caso, che a seconda della gravità della violazione possono consistere:

- nel richiamo formale in forma scritta, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello;
- nella sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e sei mesi, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici;
- proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità.

In ordine a tale violazione dovrà essere investito l'organo statutario competente a decidere sull'eventuale irrogazione della sanzione per tali soggetti.

7.6 Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da *componenti del Collegio Sindacale* saranno segnalate dall'Organismo di Vigilanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale ovvero a tutti gli altri componenti degli stessi organi. In ordine a tale violazione dovrà essere investito l'organo statutario competente a decidere sull'eventuale irrogazione della sanzione per tali soggetti.

8. Organismo di vigilanza

8.1. E' costituito un organismo interno dell'Impresa, denominato "Organismo di vigilanza" (in forma abbreviata "ODV"), nominato dal Consiglio di Amministrazione, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

8.2. L'Organismo di vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni all'impresa. Indipendentemente dalla sua composizione, l'Organismo deve:

- garantire l'indipendenza e l'autonomia di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti

dell'organismo possano avere anche compiti operativi nell'impresa. Tale autonomia è conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del modello.

- garantire la continuità dell'azione di vigilanza
- possedere le qualificazioni professionali e l'esperienza necessarie a rispettare il profilo di competenze definito dall'Impresa, ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso
- possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse

8.3. I componenti dell'Organismo di vigilanza durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione che lo nomina e sono rinnovabili

8.4. Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo, i membri del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della società; che siano stretti familiari di amministratori esecutivi.

8.5. Il componente dell'Organismo scelto tra i dipendenti dell'impresa deve attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito dell'impresa.

8.6. L'esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di cui al precedente punto 8.4, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall'impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l'impresa medesima.

8.7. Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

1) le situazioni di incompatibilità di cui ai punti 8.4, 8.5, 8.6;
2) la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
3) la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

8.8. In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.

8.9. La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio sindacale.

8.10. All'Organismo, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente dell'Impresa, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa.

8.11. L'Organismo vigila costantemente sull'effettiva attuazione del Modello, ed a tal fine:

1) svolge attività di monitoraggio, acquisendo informazioni dal sistema dei controlli interni dell'Impresa e predisponendo in autonomia valutazioni periodiche e audit, anche preventivi, con modalità predeterminate e comunicate all'organo dirigente;
2) ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello;
3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle aree a rischio individuate al punto 2 e dei processi sensibili indicati al punto

3, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
4) riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al punto 7;
6) sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
7) esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.

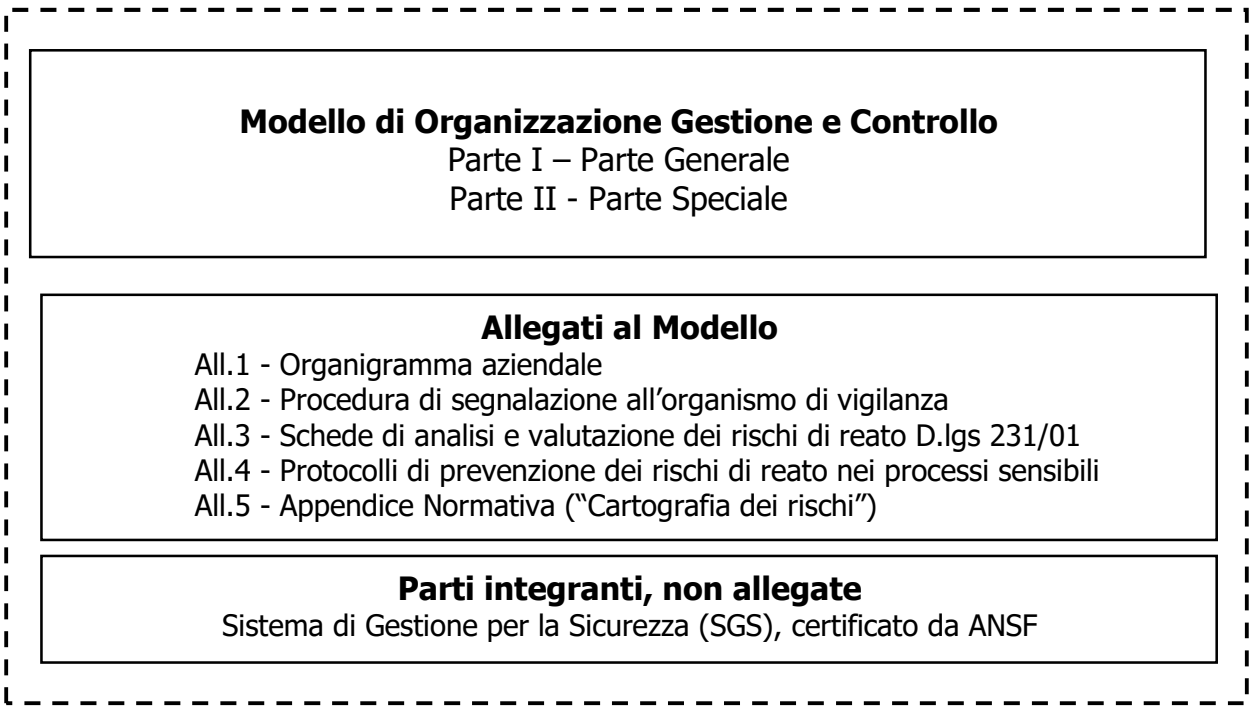
8.12. All'esito di ogni eventuale attività ispettiva (audit preventivo, svolto senza notifica alla struttura o processo oggetto di esame) l'organismo redige verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro e comunicato all'organo dirigente.

8.13. L'organismo redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente e riportata in apposito verbale.

8.14. Al fine dello svolgimento della sua attività l'organismo può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche, previa autorizzazione dell'amministratore delegato.

9. Architettura del Modello e documenti

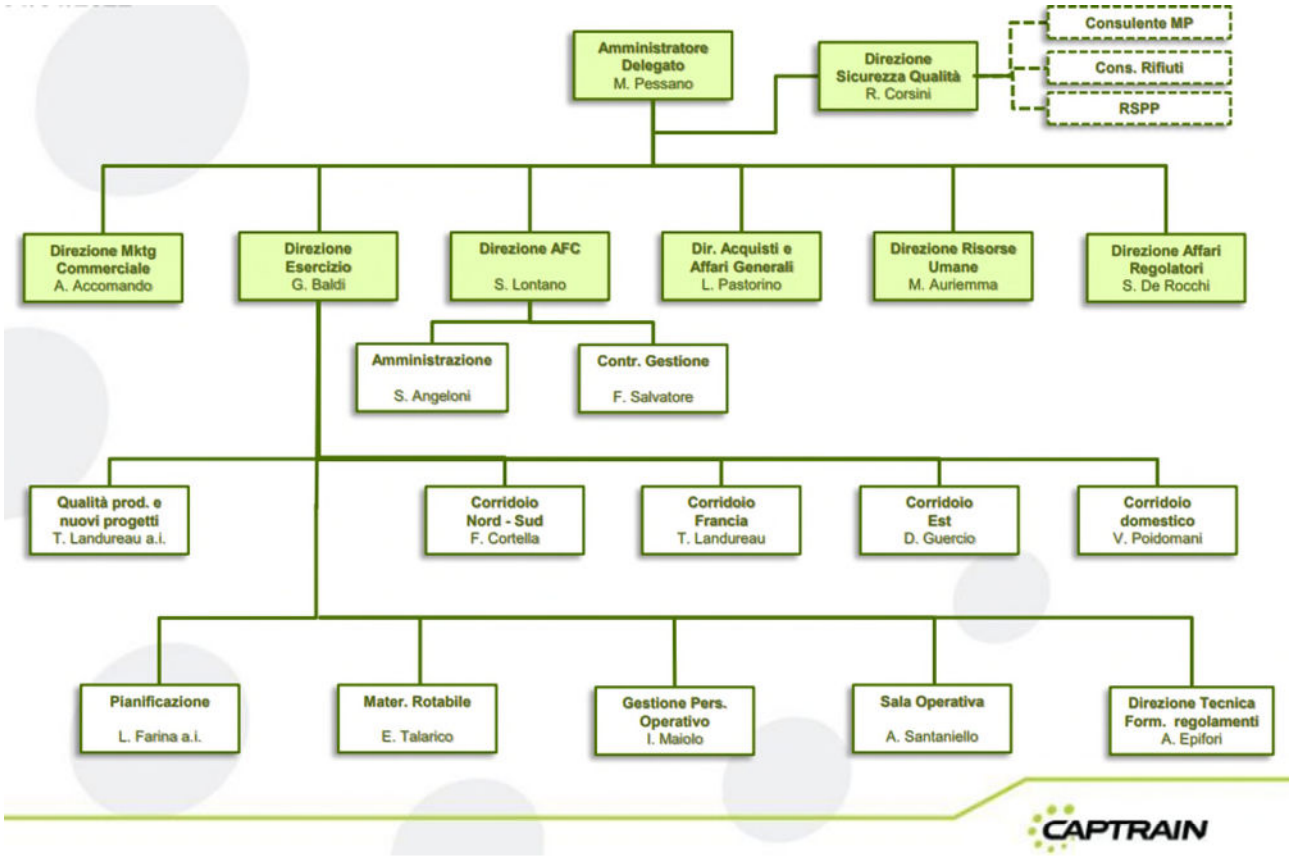
Lo schema seguente rappresenta l'architettura e l'insieme dei documenti facenti parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dall'Impresa ai sensi del D.lgs 231/2001



Allegati alla Parte Generale

all.1. Organigramma aziendale

Si riporta l'organigramma vigente al momento dell'approvazione del presente documento



Si rimanda al Manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS) ed ai suoi allegati per la descrizione aggiornata, esaustiva e dettagliata dei responsabili aziendali (Allegato 4 del Manuale SGS – "Organigramma") nonché delle relative attività e compiti (Allegato 3 del Manuale SGS – "Job Description")

L'organigramma aziendale e le job description vengono periodicamente aggiornati nei riesami della Direzione e con le revisioni previste dal Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS) adottato dall'Impresa e certificato da ANSF.

all.2. Procedura di segnalazione all'organismo di vigilanza

La procedura, disponibile in un documento separato, ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, relative alle violazioni del Modello e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE II – PARTE SPECIALE. Disposizioni relative ai processi sensibili

Premessa alla parte speciale

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati indicati dal d.lgs. 231/01, che, in estrema sintesi riguardano:

- *art. 24* - Reati verso la Pubblica Amministrazione : Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- art. 24-*bis* - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- art. 24-*ter* - Delitti di criminalità organizzata
- art. 25 - Reati verso la Pubblica Amministrazione: Concussione e corruzione)
- art. 25-*bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- art. 25-*bis*.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
- art. 25-*ter* - Reati societari
- art. 25-*quater* - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- art. 25-*quater*.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- art. 25-*quinquies* - Delitti contro la personalità individuale
- art. 25-*sexies* - Abusi di mercato
- art. 25-*septies* - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- art. 25-*octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Reati transnazionali (associazione per delinquere o mafiosa)
- art. 25-*octies1* - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 25-*novies* - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- art. 25-*decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 25-*undecies* - Reati ambientali
- art. 25-*duodecies* - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

art 25-quinquiesdecies – Reati tributari

La tabella seguente riporta la codifica delle tipologie di reato, suddivise in base all'articolo del Decreto, e la codifica utilizzata nel Modello

	Articolo Dlgs 231	Area reati
RRPPA	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
DITID	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
DCOR	24-ter	Delitti di criminalità organizzata
RRPPA	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
RFNM	25-bis	Reati di falso nummario
DCIC	25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
RSOC	25-ter	Reati societari
RTER	25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice pena
PMOG	25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
DCPI	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
RABM	25-sexties	Reati di abuso di mercato
ROCL	25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
RRIC	25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
SPDC	25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
RTRN	Reati transnazior	Reati transnazionali
VDAU	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
DMAG	25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
RAMB	25 undecies	Reati Ambientali
RLSI	25 duodecies	Impiego di lavoratori stranieri irregolari (lavoro subordinato)
RXFB	25 terdecies	Razzismo e Xenofobia
FSGA	25 quaterdecies	Frode sportiva e giochi d'azzardo
TRIB	25 quinquiesdeci	Reati tributari
CNTRB	25 sexiesdecies	Contrabbando

L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Si sottolinea la rilevanza del fatto che:

- i reati inizialmente oggetto del d.lgs. 231/01 erano tutti di *natura dolosa*: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere strutturato in modo da garantire che siano impediti i comportamenti a rischio reato (modello basato sul divieto e sulla parallela prevenzione delle situazioni a rischio);
- I reati a cui è imputabile la responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs 231/2001 sono in continua evoluzione da parte del Legislatore:
    - sono stati introdotti nel 2008 nel d.lgs. 231/01 anche reati di *natura colposa* commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute ed igiene sul lavoro**: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve viceversa garantire che siano evitati comportamenti di natura omissiva e che i provvedimenti di prevenzione assunti siano tecnicamente adeguati ed efficaci (modello di garanzia dell'adempimento)

- Sono stati introdotti nel 2011 nel d.lgs 231/01 anche **Reati Ambientali**, con D.lgs 121/2011, in vigore dal 16/08/2011
- Sono stati introdotti nel 2012 nel d.lgs 231/01 i seguenti reati
  - *(art 25*) **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.). Introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. "DDL anticorruzione"
  - *(art 25 ter*) **Corruzione tra i privati** (art. 2635 c.c terzo comma). Articolo aggiunto da Legge 6 novembre 2012, n. 190, (art. 1, co. 77)
  - *(art 25 duodecies)* **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.** Introdotto con D.Lgs. n. 109/2012
- Sono stati introdotti nel 2019 nel d.lgs 231/01 *(art 25-quisquindecies)* i **Reati tributari**, articolo aggiunto dalla L.19.12.2019 n. 157 in vigore dal 19/12/2019
- *La Legge 23 dicembre 2021, n. 238* "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-220" ha *modificato* i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01
  - Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati,
  - Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale
  - Art. 25-sexies - Abusi di mercato
- Il D.Lgs. 184/2021 "Attuazione della direttiva (UE)2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", ha *introdotto nuovi reati presupposto* con l'Art. 25-octies.1 (**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**)
- Il D.Lgs. 195/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.", ha comportato *modifiche* all'Art. 25-octies del decreto legislativo 231/01 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Più in particolare, trattando ciascuno dei reati indicati dal d.lgs. 231/01, occorre ricordare che i protocolli devono riguardare, principalmente, i seguenti processi:

- P.01 Processo commerciale
- P.02 Processo di approvvigionamento delle risorse
- P.03 Processo di gestione delle risorse umane
- P.04 Processo amministrazione, finanza e controllo di gestione
- P.05 Esercizio Ferroviario
- P.06 Sistema di Gestione per la Sicurezza SGS
- P.07 Gestione legale e societaria (Amministratore Delegato)

Per ciascuno di tali processi sono, di seguito, esposti i protocolli di prevenzione del rischi predisposti dalla Società

I protocolli sono compatibili alle procedure strutturate prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001; ciò, sia per rendere compatibili le stesse ai Sistemi di Gestione per la Qualità o per la Sicurezza (SGS), sia perché tale metodo è ormai largamente diffuso ed ha il vantaggio di una facile comprensione.

Pertanto ogni protocollo/procedura è individuato attraverso:

- Termini e definizioni

- Scopo e Campo d'applicazione
- Descrizione delle attività sensibili, dei flussi di processo e delle responsabilità
- Principi di controllo
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Obblighi di informazione verso l'ODV
- Destinatari

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma dell'Impresa (allegato al Modello), alle quali sono stati formalmente

- delegati i relativi poteri secondo quanto previsto nella Parte I, punti 4.1, 4.2 e 4.3.

P.01 PROCESSO COMMERCIALE

Protocollo di prevenzione dei rischi di reato nel processo commerciale. Allegato 4.1

P.02 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE

Protocollo di prevenzione dei rischi di reato nel processo di approvvigionamento. Allegato 4.2

P.03 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Protocollo di prevenzione dei rischi di reato nel processo di gestione delle risorse umane. Allegato 4.3

P.04 PROCESSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Protocollo di gestione dei processi Amministrazione, Finanza e Controllo. Allegato 4.4

P.05 PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO (ESERCIZIO FERROV.)

Vedere "Parti integranti il Modello non allegate" nel seguito

P.06 PROCESSO DI GESTIONE SISTEMA SICUREZZA

Vedere "Parti integranti il Modello non allegate" nel seguito

P.07 GESTIONE LEGALE E SOCIETARIA (Amministratore Delegato)

Protocollo di prevenzione dei rischi di reato dell' AD. Allegato 4.5

Allegati alla Parte Speciale

all.3. Schede di analisi e valutazione dei rischi di reato D.lgs 231/01

1. Schede di analisi e valutazione dei rischi di reato nel processo Commerciale
2. Schede di analisi e valutazione dei rischi di reato nel processo di Approvvigionamento
3. Schede di analisi e valutazione dei rischi di reato nel processo di gestione delle Risorse Umane

4. Schede di analisi e valutazione dei rischi di reato nel processo Amministrazione, Finanza e Controllo
5. Schede di analisi e valutazione dei rischi di reato dell'Amministratore Delegato

all.4. Protocolli di prevenzione dei reati D.lgs 231/01 nei processi sensibili

1. Protocollo di prevenzione dei rischi di reato nel processo Commerciale
2. Protocollo di prevenzione dei rischi di reato nel processo di Approvvigionamento
3. Protocollo di prevenzione dei rischi di reato nel processo di gestione delle Risorse Umane
4. Procedura di gestione del processo Amministrazione, Finanza e Controllo
5. Protocollo di prevenzione dei rischi dell'Amministratore Delegato

all.5. Appendice Normativa. Cartografia dei rischi: descrizione, responsabilità e rischi reati D.lgs 231/01

Elenco e descrizione delle fattispecie di reato imputabili di responsabilità ai sensi del D.lgs 231/01, con indicazione della fonte e delle sanzioni previste.

Parti integranti il Modello, non allegate

Tutte le disposizioni aziendali contenute nei documenti del *Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)* certificato da ANSF (manuale e allegati, procedure gestionali e operative, istruzioni operative, moduli di registrazione) costituiscono *parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01* ai fini della prevenzione dei reati nei processi di esercizio ferroviario e di gestione della sicurezza in relazione agli *articoli 25 septies (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime nei luoghi di lavoro) e 25 undecies (reati ambientali) del D.lgs 231/01* e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art 30 del D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.